



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Fabro (TR) Piazzale F. Parri, 3 Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 – E-Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web: www.istfabro.edu.it

Criteri di ammissione alla classe successiva

Scuola Primaria

Il D. Lgs. 62/2017, all'art. 3, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato

Scuola Secondaria di I grado

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Il Collegio, ferma restando l'autonomia dei singoli Consigli di classe nella decisione finale e tenendo conto della normativa sugli alunni BES, stabilisce quanto segue:

- cinque/sei insufficienze con il 5 (5-5-5-5): non promosso in quanto quasi la metà delle discipline è risultato insufficiente;
- quattro insufficienze con il 4: non promosso in quanto la gravità dell'insufficienza è prova del fatto che esistono delle lacune notevoli e che mancano le basi per proseguire senza difficoltà;
- tre quattro e due cinque non promosso in quanto la gravità dell'insufficienza è prova del fatto che esistono delle lacune notevoli e che mancano le basi per proseguire senza difficoltà;
- alunni già ripetenti: sarà il Consiglio di classe a valutare attentamente la situazione, per consentire all'alunno il miglior percorso formativo possibile.

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. Per gli alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di I grado, ammessi alla classe successiva, pur in presenza di carenze, sarà previsto un consolidamento estivo personalizzato consigliato dal docente interessato e una prova di verifica

del lavoro svolto durante le vacanze da tenersi la prima settimana di scuola. Dovrà essere allegata una specifica nota nel documento individuale di valutazione e trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno con una comunicazione in cui il docente specificherà le carenze dell'alunno e le strategie e modalità di recupero da attivare durante l'estate.

Criteri di ammissione alla classe successiva Scuola Secondaria II grado

Nella valutazione degli studenti delle classi dalla prima alla quarta si considerano i seguenti criteri che fanno riferimento al D.M. 80/07 e all' O.M. 92/07, alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione del comportamento e del profitto contenute nel D.P.R. n° 122 del 22/06 /2009, alle indicazioni in materia di validità dell'anno scolastico come da C.M. n° 20 del 04/03/ 2011, alle linee guida della riforma dei Professionali del Decreto 766 del 23 agosto 2019 (Decreto Interministeriale n° 92 del 2018 e D.lgs 61 del 2017).

Per l'ammissione alla classe successiva gli studenti devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (II[^], III[^], IV[^])

Non ammissione alla classe successiva

- Quattro materie insufficienti (= 5, 5, 5, 5);
- Tre materie, di cui due gravemente insufficienti (= 4, 4, 4,5);
- Tutte le situazioni peggiorative rispetto alle precedenti.

Sospensione del giudizio

- Tre materie insufficienti, di cui almeno una grave (4, 5, 5);
- Due materie insufficienti;
- Una materia insufficiente.

CLASSI PRIME

Per gli alunni frequentanti le classi prime, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, la scuola effettuerà **al termine del primo anno, la valutazione intermedia** concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti .

A seguito di tale valutazione sono possibili i seguenti esiti:

1. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti . In tale ipotesi lo studente è **ammesso** alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione , ecc.). In tal caso lo studente è **ammesso** alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all' inizio dell'anno scolastico successivo.
3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le

competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è **ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

- partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
- partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I..

4. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese **tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno**, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato **non ammesso** all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Per l'ammissione alla classe successiva gli studenti devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

Criteri ammissione Esame I ciclo

Ammissione all'esame Sulla base degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame Conclusivo del primo ciclo. In base all'art. 2, comma 4 del D.M. 741/17, che invita a valutare il percorso formativo compiuto dagli alunni nei tre anni, il Consiglio di classe elabora una media ponderata relativa ai tre anni. La media del primo anno incide per il 10% sul voto finale, quella del secondo anno per il 30%, quella del terzo per il 60%. La media dei voti disciplinari relativa ai tre anni è calcolata escludendo la religione, l'attività alternativa, il comportamento e i laboratori.

A questa media totale verranno aggiunti 3 bonus:

1. valutazione dei compiti di realtà relativi alle Uda del I e del II Quadrimestre dei tre anni scolastici, facendo una media tra i vari livelli finali attribuiti a ciascun alunno. In base alla valutazione vengono attribuiti 0,05 punti per il livello base, 0,10 per il livello medio e 0,15 per il livello alto; 0 punti per il livello iniziale.
2. per la religione cattolica/attività alternativa viene aggiunto 0,05 per un giudizio distinto, 0,10 per ottimo, 0,15 per eccellente;
3. per il comportamento viene aggiunto 0,10 per un giudizio ottimo e 0,15 per un giudizio eccellente.

La media sarà arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Si può essere ammessi agli esami conclusivi del primo ciclo anche con un voto di ammissione inferiore a 6/10. Il voto di ammissione farà media nel determinare il voto finale dell'esame.

Criteri ammissione Esame II ciclo

Ammissione all'esame Sulla base dell' Art. 13 del Decreto Legislativo n. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

Per l'ammissione all'Esame di Stato degli studenti delle classi quinte, si fa riferimento ai criteri contenuti nell' O.M. sugli Esami di Stato, in sintonia con il D.P.R. n° 122/2009 e con la C.M. n° 20/2011

Criteri per l'ammissione all'esame di Stato:

- aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- non avere una valutazione inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;